

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 484 del 14 giugno 2002

AGRICOLTURA E FORESTE - Modificazioni agli artt. 6, 7, 8 e 47 del Regolamento "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", allegato C) alla L.R. 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo".

Vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";

Visto il Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Allegato C) alla predetta legge regionale;

Viste le Deliberazioni n. 2203 e 2246 del 7 giugno 2002 con le quali, tra l'altro, sono state approvate modificazioni agli artt. 6, 7, 8 e 47 del Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Allegato C) alla predetta legge regionale;

Visto l'art. 121, IV comma della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001

Su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura e Foreste;

EMANA

Le seguenti modificazioni apportate agli artt. 6, 7 comma 2, 8 comma 1, e 47 comma 1, del Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Allegato C) alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 1, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montane e difesa del suolo";

L'art. 6 é abrogato e sostituito dal seguente:

"Art. 6 - Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre é vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi, come individuati dall'art. 14 della presente legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;

2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre é vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

3. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:

a) far brillare mine;

b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

c) usare, motori, fornelli o inceneritori che producono faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.

4. Nel restante periodo dell'anno é vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.

5. In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della L.R. n. 8 del 10 aprile 1996, é permesso quando la distanza dai boschi é superiore a 50 metri purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica é comunque vietata in presenza di vento.

6. Nei castagneti da frutto é consentita la ripulitura del terreno dai ricci, da fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento é consentito dal 1 settembre al 30 marzo e dovrà essere effettuato dall'alba alle ore 9. Nei castagneti da frutto ricadenti nei Comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Roccamonfina, Tora e Piccilli,

Caianello, Teano e Sessa Aurunca le operazioni di bruciamento sono consentite dal 1° luglio al 30 marzo, all'alba alle ore 10,00 con le stesse modalità in precedenza indicate. Il Sindaco, per particolare condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 30 settembre. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto;

7. La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbano essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;

8. Dal 15 giugno al 15 settembre é vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano.

Il secondo capoverso dell'art. 7 comma 2 "Deroghe possono essere concesse dai competenti organi di Pubblica Sicurezza" é sostituito dal seguente:

"Deroghe possono essere concesse dal Sindaco del Comune competente per territorio".

Il comma 1 dell'art. 8 "Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio é vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni" é sostituito dal seguente:

"Nelle aree percorse dal fuoco é vietata la raccolta degli asparagi per un anno".

Il comma 1 dell'art. 47 é così integrato:

- lett. b dopo il n. 6 e prima del n. 16 sono aggiunte le parole commi 4, 5, 6, 7 e 8";

- dopo la lett. g é aggiunta la lettera h) Violazioni all'art. 6 commi 1, 2, e 3 saranno punite con le sanzioni amministrative previste dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 10 della legge n. 353 del 21/11/2000".

Le presenti modificazioni regolamentari saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente provvedimento é inviato ai Settori AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta e Comitati Dipartimentali, Foreste, Caccia e Pesca ed al Dirigente responsabile del BURC per quanto di rispettiva competenza.

14 giugno 2002

Bassolino